

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLI e TIBERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1965

Norme riguardanti il passaggio alla carriera superiore, in base al titolo di studio, dei dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di consentire il passaggio alla carriera, corrispondente al titolo di studio da loro posseduto, dei dipendenti statali in servizio di ruolo, che abbiano partecipato alle operazioni della guerra 1940-1945 in qualità di militari od assimilati; e ciò in analogia di quanto già attuato col regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Tale regio decreto, infatti, disponeva — all'articolo 47 — che gli impiegati e agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè gli avventizi aventi titolo a sistemazione in ruolo, i quali avessero prestato servizio in qualità di combattenti o assimilati presso reparti combattenti durante la guerra 1915-18 e che, alla data del 30 settembre 1922, cioè alla data di pubblicazione del decreto, fossero stati provvisti del titolo di studio prescritto, potessero chiedere il passaggio a categoria superiore della Amministrazione di appartenenza. Il provvedimento era inteso a risarcire il personale del danno subito a causa della guerra, in quanto la dislocazione in reparti combattenti aveva costretto gli interessati ad interrompere gli studi, e tendeva a permettere loro il recupero del tempo perduto. Era un provve-

dimento senza dubbio ispirato a giustizia riparatrice, perchè chi più aveva meritato la riconoscenza della Patria, per la partecipazione ad operazioni belliche, non venisse spostato a chi godeva di meriti inferiori.

Lo stesso movente di compiere una giustizia riparatrice si appalesa opportuno anche per i combattenti ed assimilati della guerra 1940-45. In contrario si potrebbe eccepire che, a distanza di tanti anni dalla cessazione delle ostilità, non è il caso di adottare un provvedimento simile. Ma, se si considera che il provvedimento stesso viene per la terza volta proposto al Parlamento e che sembra, comunque, giusto accordare, per il conseguimento del titolo di studio, una proroga di tempo almeno non inferiore a quello della durata della guerra, non sfugge la necessità di una riparazione nei confronti di quanti furono posti dagli eventi bellici nella condizione di interrompere gli studi per riprenderli al termine della guerra. A ciò si aggiunga che, con precedenti norme legislative, si è provveduto ad accordare ai dipendenti statali avventizi di tutte le categorie ed ai soli subalterni di ruolo la possibilità di chiedere ed ottenere il passaggio a categoria superiore, in base al titolo di

studio posseduto ed alle mansioni disimpegnate (e addirittura senza titolo di studio per l'inquadramento nelle carriere esecutive!). Tale beneficio è stato concesso sia agli ex combattenti, sia a coloro che, durante la guerra, avevano occupato i posti lasciati liberi dai combattenti e dai partigiani.

S'impone, dunque, l'obbligo di riparare ad una siffatta situazione sperequativa e paradossale, offrendo al personale di ruolo ex combattente della guerra 1940-45 il recupero del tempo non potuto dedicare agli studi a causa della guerra, consentendogli il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio posteriormente conseguito. È sembrato, peraltro, rispondente ad un criterio di obiettività lo stabilire una data, entro la quale il titolo di studio debba essere stato conseguito, ed il fissare, quindi, un congruo periodo, che consenta il recupero del tempo sottratto agli studi a causa della guerra. All'uopo, il presente disegno di legge stabilisce che il titolo di studio richiesto debba essere

stato conseguito non oltre l'anno 1952, tenuto conto che il fenomeno del reducismo dalla seconda guerra mondiale ha avuto un lungo e doloroso strascico e che alcuni ex combattenti hanno potuto far ritorno in Patria dalla prigionia soltanto alcuni anni dopo la cessazione delle ostilità.

L'approvazione del disegno di legge non comporta aggravio per il bilancio dello Stato, in quanto il beneficio è applicabile a dipendenti statali di ruolo già usufruenti, per il lungo servizio, di un trattamento economico migliore o pari a quello attribuito alla qualifica iniziale della carriera superiore; ed ogni eventuale differenza di emolumento in più di quello spettante alla posizione iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio viene goduto soltanto quale assegno *ad personam*, da riassorbirsi successivamente.

Si fanno, pertanto, voti affinché il presente disegno di legge sia accolto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I dipendenti statali in servizio di ruolo, che abbiano partecipato con buona condotta alle operazioni della guerra 1940-45 in qualità di militari od assimilati e che siano in possesso del prescritto titolo di studio, conseguito non oltre il 31 dicembre 1952, potranno ottenere, ove lo richiedano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio come sopra posseduto.

I dipendenti anzidetti, che siano riconosciuti meritevoli del passaggio di carriera da parte dei competenti Consigli di amministrazione, saranno immessi nei posti disponibili delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive, di concetto ed esecutive; in mancanza di posti, saranno assorbiti in ragione delle vacanze che si verificheranno successivamente.